

OGGETTO: Esame ed approvazione del D.U.P. e del bilancio di previsione per il triennio finanziario 2021-2023 (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.).

Relaziona in via introduttiva il Sindaco, sulle innovazioni normative in materia di armonizzazione. Apre la discussione sui contenuti della Programmazione per il triennio 2021 – 2023, sulle tematiche strategiche e sugli obiettivi programmatici ed operativi ivi descritti, nonché sui contenuti della Nota integrativa allo strumento finanziario per il medesimo triennio (quest'ultima recante il dettaglio della quantificazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità).

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dei contenuti del Documento Unico di programmazione per il triennio 2021 – 2023 e uditi gli interventi dei consiglieri sui relativi argomenti;

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2;

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 3 dd. 16.02.2001 e successivamente modificato dalle deliberazioni consiliari n. 13 dd. 10.05.2001, n. 3 dd. 30.01.2008, n. 19 dd. 17.06.2009, e n. 3 dd. 28.02.2011;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, che, in attuazione dell'art. 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, il quale prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nelle disposizioni del decreto legislativo 267 del 2000 non richiamate da questa legge, continuano a trovare applicazione le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”;

Considerato che dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs 118/2011, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

Visto quanto disposto dall'art. 16 della L.P. 30.12.2015, n. 21 (Legge di stabilità provinciale 2016) che stabilisce che ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali, con le modalità indicate nella medesima previsione normativa;

Dato atto che le previsioni del bilancio di previsione finanziaria 2021 – 2023, di cui al presente provvedimento, risultano coerenti con quanto previsto dal progetto di riorganizzazione in forma associata dei servizi dei comuni dell'ambito territoriale di appartenenza, per quanto in particolare concerne la previsione di cui all'art. 8, comma 1 bis, della legge provinciale n. 27 del 2010, che per i comuni sottoposti all'obbligo di gestione associata obbligatoria ai sensi dell'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006, la relativa convenzione, in vigore sino al 30 aprile 2021, sostituisce a tutti gli effetti il piano di miglioramento;

Richiamata nel resto ed anche in punto alle motivazioni, fatte proprie dal presente provvedimento quale relazione programmatica e di dettaglio della Giunta comunale, la sua deliberazione n. 40 dd. 21.04.2021, recante “Approvazione dello schema di bilancio di previsione 2021 – 2023 (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D. Lgs. 126/2014)”;

Dato atto che l'Amministrazione comunale ha determinato, per l'esercizio 2021, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, con provvedimenti di Giunta comunale o di Consiglio comunale adottati prima dell'approvazione del presente provvedimento e con ciò a valere dal 1° gennaio del corrente anno;

Considerato che il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2019 è stato approvato con propria deliberazione n. 26 del 09.12.2020;

Atteso che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, prima della deliberazione di approvazione del successivo rendiconto si provvederà al riaccertamento ordinario dei residui e quindi ad aggiornare automaticamente gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione, seguendo il criterio di imputazione sulla base della rispettiva esigibilità e scadenza (criterio della c.d. competenza finanziaria potenziata) oltre che a valorizzare l'ammontare del fondo pluriennale vincolato, che allo stato dell'attuale proposta risulta quantificato unicamente in parte investimenti;

Acquisito al prot. 2261 dd. 05.05.2021 il parere favorevole redatto dal Revisore dei conti, dott. Alessio Franch di Rovereto;

Rilevata l'urgenza di approvare il bilancio allo scopo di assicurare quanto prima l'espletamento dell'attività amministrativo-contabile del Comune e rispondere tempestivamente alle esigenze più pressanti della comunità, soprattutto in termini di avvio degli investimenti programmati. A tal proposito il Sindaco rimarca l'esigenza di approvare in via immediatamente eseguibile il proposto strumento finanziario, anche al fine di attivare gli investimenti che hanno trovato imputazione in conto al bilancio di previsione per lo scorso esercizio ed iscritti ai residui presunti al 1° gennaio 2021;

Uditi gli interventi dei consiglieri che hanno chiesto la parola, tra i quali Stefano Giongo, Alessia Stenghele, Mirko Spagnolo, Bertoldi Silvano ed in particolare del cons. Stenghele Claudio, il quale sottolinea alcune scelte altamente condivisibili, ma anche la debolezza della programmazione proposta soprattutto in materia di patrimonio forestale; chiede altresì al Sindaco quali siano le finalità del previsto progetto di recupero della strada della Val Caretta; in ordine a tali richieste il Sindaco relaziona al Consiglio sull'imputabilità di molti dissesti del patrimonio boschivo agli interventi privati d'utilizzazione del legname schiantato, oltre che sull'alta valenza strategica del recupero della Val Caretta quale essenziale collegamento col Fondovalle;

Preso atto dei pareri in ordine alle regolarità tecnico-amministrativa e contabile, propedeutici ai fini dell'adozione del presente provvedimento, espressi dal Vicesegretario comunale in qualità di responsabile dei servizi, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali approvato con L.R. 2/2018;

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2;

Con n. 10 voti favorevoli e n. 4 astensioni, voti espressi per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti, anche per l'immediata eseguibilità,

DELIBERA

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione – parte investimenti e relativi mezzi di finanziamento (**All. 1**) – ed il bilancio di previsione per il triennio finanziario 2021 – 2023 unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento pur se non materialmente allegati, elaborato ai sensi dell'art. 165 del D.lgs. n. 267/2000, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 118 del 2011, dal 2017 lo stesso rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle risultanze finali che si riportano nel prospetto allegato al presente provvedimento sia nelle risultanze di competenza che in termini di cassa (**All. 2**);
2. di approvare, contestualmente ed in parte annessi al presente provvedimento, gli allegati previsti dal Dlgs 118/2011, allegato 4/1, par. 9.3 del D.Lgs. 118/2011 e quelli previsti dall'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 (allegati n. 2 e n. 4 al decreto), in particolare il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, il prospetto degli equilibri di bilancio (**All. 3**), del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) e del risultato di amministrazione presunto (**All. 4**), nonché la Nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2021 – 2023 (**All. 5**), tutti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di trasmettere copia del provvedimento al Tesoriere per gli adempimenti di competenza, e di darne diffusione a mezzo pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del portale istituzionale del Comune di Lavarone, oltre che alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche in ossequio agli adempimenti previsti dalla legge;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della L.R. 03 maggio 2018, n. 2, per le motivazioni di cui in premessa.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- 1) Opposizione, da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta comunale avverso tutte le altre deliberazioni non soggette a controllo di legittimità;
- 2) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità, da parte di chi vi abbia interesse, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
- 3) Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi della Legge 6.12.1971, n. 1034.

I ricorsi 2) e 3) sono alternativi.